I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2506/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1994

recante modifica dei massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1112/93 nel quadro del meccanismo complementare per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/94 [2], ha fissato per il quinto e sesto trimestre del 1994 i massimali indicativi per l'importazione di animali vivi provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2172/94 [3], la Commissione ha sospeso in via provvisoria il rilascio di titoli MCS e ha autorizzato la presentazione di nuove domande a partire dal 3 ottobre 1994, quali misure cautelari; che, alla luce del prevedibile andamento del mercato spagnolo, appare giustificato aumentare, con provvedimento definitivo al sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, il massimale indicativo fissato per il quinto e il sesto bimestre del 1994;

considerando che, all'atto del rilascio dei titoli chiesti a partire dal 3 ottobre 1994, i quantitativi supplementari relativi al quinto bimestre saranno già stati presi in considerazione; che è quindi necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1112/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.
[2] GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 27.
[3] GU n. L 232 del 6. 9. 1994, pag. 3.

ALLEGATO

« *ALLEGATO I*

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimali indicativi 1994	
1	0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	400 000 capi	
			di cui : gennaio/febbraio :	65 000
			marzo/aprile :	60 000
			maggio/giugno :	60 000
			luglio/agosto :	60 000
			settembre/ottobre :	75 000
			novembre/dicembre :	80 000 »